

Appendice 3 - Criteri e metodologie di valutazione dei rischi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE AL RUMORE

(Art. 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - UNI 9432:2011, UNI EN 458:2005)

Criterio di valutazione

Il criterio per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione al rumore durante il lavoro è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo II, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Misurazione o Banca dati CPT

La valutazione dei rischi può essere effettuata sia partendo dalla "Misura" dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti sia, in fase preventiva, facendo riferimento alla nuova Banca Dati del CPT di Torino approvata dalla Commissione Consultiva Permanente per la valutazione del rischio rumore in condizione preventiva nel PSC.

Attività a livello di esposizione molto variabile

Per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori è possibile effettuare una valutazione specifica ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Verifica dei dispositivi di protezione individuale

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica nazionale UNI 9432:2008 e UNI 458:2005. I metodi utilizzati per la verifica dei dispositivi di protezione individuale (auricolari, cuffie, ecc.) sono:

1. Metodo in Banda d'Ottava
2. Metodo HML
3. Metodo di controllo HML
4. Metodo SNR
5. Metodo per rumori impulsivi

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI

(Art. 202, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - ISO 5349-1:2001, ISO 2631-1:1997)

Criterio di valutazione

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

Misurazione o Banca Dati ISPESL

La valutazione dei rischi può essere effettuata sia partendo dalla "Misura" dei livelli di vibrazioni, che però richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento, ovvero, facendo riferimento alla "Banca dati" dei livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche proposta dall'ISPESL.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

(Art. 168, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - ISO 11228-1/2/3)

Ambito d'applicazione

Sicurezza Luoghi di Lavoro

Riferimenti Normativi

Testo Unico Sicurezza (D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) - Titolo VI, Art. 167-171 e Allegato XXXIII.

Norme Tecniche di riferimento

- ISO 11228-1:2003: "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carrying";
- ISO 11228-2:2007: "Ergonomics - Manual Handling - Pushing and pulling";
- ISO 11228-3:2007: "Ergonomics - Manual Handling - Handling of low loads at high frequency".

Definizione

Per movimentazione manuale dei carichi si intende, secondo l'art. 167 del D.Lgs. 81/2008, l'insieme delle operazioni (sollevamento, trasporto, spinta, traino, ecc.), connesse ad attività lavorative, che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso lombare (patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo tendinee e nervovascolari).

Obblighi del datore di lavoro

Il primo obbligo del datore di lavoro (art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008) è quello di prevedere l'adozione delle misure organizzative necessarie e dei mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Solo se non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, si adottano le misure organizzative necessarie e i mezzi

appropriati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008, ed in particolare:

- dell'organizzazione dei posti di lavoro (in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute);
- valutando, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione;
- evitando o riducendo i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta;
- sottoponendo i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio.

Valutazione del fattore di rischio (procedure, modelli e criteri)

La valutazione del rischio connesso all'attività di movimentazione manuale di carichi va necessariamente preceduta da un'analisi del lavoro (verosimilmente operata nel contesto della più generale valutazione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e la conseguente redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'art. 28 del succitato decreto) con cui in particolare si possa evidenziare se, tra i compiti lavorativi previsti per uno o più lavoratori sono compresi quelli di movimentazione manuale di carichi nonché, nel caso, le caratteristiche tipologiche, di durata e di frequenza degli stessi. Per quanto attiene più specificamente alle procedure di valutazione, i metodi definiti come "criteri di riferimento" per la valutazione, ai sensi del testo unico della sicurezza (art. 168 e allegato XXXIII), sono le normative tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3).

ISO 11228-1 (Azioni di sollevamento e trasporto)

La valutazione delle azioni di sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione iniziale verso l'alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell'uomo si basa su un modello costituito da cinque step successivi:

- valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
- valutazione dell'azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
- valutazione dell'azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l'altezza di sollevamento, l'angolo di asimmetria ecc.);
- valutazione dell'azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza del trasporto);
- valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

ISO 11228-2 (Azioni di spinta e traino)

La stima, delle azioni di spinta e traino, proposta dalla normativa tecnica ISO 11228-2 è una metodologia costituita da step successivi che terminano con la valutazione del rischio vero e proprio.

In particolare, ai fini della valutazione, nel metodo si verifica il rispetto dei valori raccomandati delle forze iniziali e di mantenimento per le azioni di spinta e traino e, mediante una check-list di controllo, si verifica la presenza o meno di una serie di fattori di rischio.

ISO 11228-3 (Piccoli carichi ad alta frequenza)

La ISO 11228-3, metodologia a step successivi per l'analisi di movimentazione di piccoli carichi ad alta frequenza, definisce un modello di valutazione (check-list di controllo) per verificare la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude valutando se la presenza dei fattori di rischio è caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabili con prescrizioni collocando così il rischio in tre fasce.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE

(Art. 223, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Criterio di valutazione

Il criterio per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo I, del D.Lgs. 81/2008. La valutazione tiene conto delle modifiche introdotte dal Regolamento (CE) n. 1272 del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e secondo le indicazioni della Circolare MLPS 30 giugno 2011 recante le prime indicazioni esplicative in merito all'applicazione del regolamento.

In particolare il regolamento introduce la coesistenza di etichettatura (pittogrammi, indicazioni di pericolo, ecc) fino al 1° giugno 2015, sia secondo il nuovo regolamento CLP che secondo la vecchia normativa. Le nuove indicazioni di pericolo (frasi H e EUH), i nuovi consigli di prudenza (frasi P) e i nuovi pittogrammi andranno a sostituire dopo il 1° giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 e del D.Lgs. 65/2003, le vecchie frasi R, S ed i simboli di pericolo.

Algoritmi di valutazione dei Rischi per la Salute e la Sicurezza

In alternativa alla misurazione degli agenti chimici è possibile, in fase preventiva, adottare modelli semplificati. I modelli semplificati consentono di effettuare la valutazione del rischio tramite l'assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio (pericolosità, quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul risultato valutativo finale.

I modelli di valutazione semplificata sono da considerarsi strumenti di particolare utilità nella valutazione del rischio - in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro - per la classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute". Se, però, a seguito della valutazione è superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure specifiche previste agli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs. 81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI

(Art. 236, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Criterio di valutazione

I criteri da adottare per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sono quelli definiti nell'ambito del titolo IX, capo II del D.Lgs. 81/2008.

Algoritmo di valutazione

In alternativa alla misurazione degli agenti cancerogeni e mutageni è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".

La valutazione attraverso stime qualitative sono da considerarsi strumenti di particolare utilità per la determinazione della dimensione possibile dell'esposizione; di particolare rilievo può essere l'applicazione di queste stime in sede preventiva prima dell'inizio delle lavorazioni nella sistemazione dei posti di lavoro.

Occorre ribadire che i modelli qualitativi sono da considerarsi una prima semplice valutazione che si può opportunamente collocare fra la fase della identificazione dei pericoli e la fase della misura dell'agente (unica possibilità prevista dalla normativa), modelli di questo tipo si possono poi applicare in sede preventiva quando non è ancora possibile effettuare misurazioni.

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

(Art. 271, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Criterio di valutazione

I criteri per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione ad agenti biologici sono quelli definiti nell'ambito del titolo X del D.Lgs. 81/2008.

Algoritmo di valutazione

In alternativa alla misurazione degli agenti biologici è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata". Dal punto di vista dell'esposizione professionale è necessario distinguere le operazioni dove gli agenti biologici sono presenti in quanto parte essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" (agente biologico inatteso).

I modelli di valutazione, anche se rivolti principalmente alle attività caratterizzate da rischio biologico da esposizione potenziale, hanno nell'intento quello di consentire una valutazione universalmente applicabile, di semplice utilizzo e in grado di aiutare a focalizzare l'attenzione sugli elementi importanti caratterizzanti il rischio biologico e a mettere in atto di conseguenza le necessarie azioni preventive.

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO AL MICROCLIMA (CALDO SEVERO)

(Art. 181, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - UNI EN ISO 7933:2005)

Criterio di valutazione

Ai fini del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Modello PHS (Predicted Heat Strain)

La norma UNI EN ISO 7933:2005 specifica un metodo per la valutazione analitica e per l'interpretazione dello stress termico cui è soggetta una persona in un ambiente caldo.

Essa descrive un metodo per prevedere la quantità di sudore e la temperatura interna del nucleo che caratterizzeranno il corpo umano in risposta alle condizioni di lavoro.

I principali obiettivi della norma sono i seguenti:

- la valutazione dello stress termico in condizioni prossime a quelle che portano ad un aumento eccessivo della temperatura del nucleo o ad una eccessiva perdita di acqua per il soggetto di riferimento;
- la determinazione dei tempi di esposizione per i quali la sollecitazione

fisiologica è accettabile (non sono prevedibili danni fisici). Nell'ambito di questo modello di previsione, questi tempi di esposizione sono detti "tempi massimi ammissibili di esposizione".

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO AL MICROCLIMA (FREDDO SEVERO)

(Art. 181, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - UNI EN ISO 11079:2008)

Criterio di valutazione

Ai fini del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Metodo IREQ (Required clothing insulation)

La norma UNI EN ISO 11079:2008 specifica un metodo per la valutazione analitica e per l'interpretazione dello stress termico cui è soggetta una persona in un ambiente freddo.

La procedura si fonda sulla nozione che le condizioni ottimali coincidono con la condizione di omeotermia, mentre lo stress termico è sempre più intenso quanto più la perdita netta di energia è grande.

La norma UNI EN ISO 11079:2008 definisce la metodologia per la valutazione dello stress termico associato all'esposizione ad ambienti freddi; essa fa riferimento ad esposizioni continue, intermittenti o occasionali, ed a lavori al chiuso e all'aperto e non è applicabile ad effetti specifici associati a certi fenomeni meteorologici, quali le precipitazioni, che sono valutati con altri metodi. Più del vento freddo, presente in climi freddi, sono le basse temperature che mettono in pericolo l'equilibrio termico del corpo umano. Normalmente si può controllare e regolare la perdita di calore del corpo, con una corretta scelta dell'abbigliamento in modo da bilanciare il cambiamento del clima dell'ambiente. Il metodo utilizzato si basa, sulla valutazione dell'isolamento dell'abbigliamento necessario per mantenere il bilancio termico del corpo umano in equilibrio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE NATURALI

(Art. 181, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Criterio di valutazione

In merito agli aspetti legislativi relativi alla protezione dei lavoratori outdoor nei confronti della radiazione solare si sottolinea che pur essendo la "radiazione solare" classificata dalla IARC nel gruppo 1 di cancerogenesi (sufficiente evidenza di cancerogenicità per l'uomo) e pur costituendo un fattore di rischio per tutte le attività outdoor, essa non è stata inserita nell'elenco degli Agenti cancerogeni e mutageni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Tuttavia, l'art. 181, comma 1 del succitato decreto specifica che la valutazione del rischio di tutti gli agenti fisici (e le Radiazioni Ottiche Naturali sono agenti fisici) deve essere tale da "identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione" facendo "particolare riferimento alle norme di buona tecnica e alle buone prassi". Pertanto, il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico di Esposizione a Radiazioni Ottiche Naturali nelle lavorazioni all'aperto è quello definito dal documento ICNIRP 14/2007 "Protecting Workers from Ultraviolet Radiation".

Sulla base di tale documento è possibile effettuare valutazioni quantitative di rischio per esposizione cutanea ed oculare ed adottare le appropriate misure di tutela.

VALUTAZIONE DEI RISCHI COLLEGATI ALL'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI (OPERAZIONI DI SALDATURA)

(Art. 216, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - UNI EN 169:2003)

Criterio di valutazione

Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".

Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.

Operazioni di saldatura

Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc.) e per qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere nell'ordine dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura si può provvedere ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti in conformità alla norma UNI EN 169.

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE AL LASER

(Art. 216, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Criterio di valutazione

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali del tipo coerente o non coerente è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

Metodologia

La metodologia da seguire nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC). In particolare si deve prestare attenzione:

- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.

Fonti giustificabili (laser)

Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazioni ottica coerente (LASER) classificate nella classe "Classe 1" e "Classe 2" secondo la normativa CEI EN 60825-1:2009.

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI NON COERENTI

(Art. 216, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Criterio di valutazione

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali del tipo non coerente o non coerente è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

Metodologia

La metodologia da seguire nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare le norme della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN). In particolare si deve prestare attenzione:

- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.

Fonti giustificabili (non coerenti)

Sono giustificabili tutte le apparecchiature che emettono radiazioni ottica non coerente classificate nella categoria "Categoria 0" secondo lo standard UNI EN 12198:2009, così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED,

classificate nel gruppo "ESENTE" dalla norma CEI EN 62471:2009.

Esempio di sorgenti di gruppo "ESENTE" sono l'illuminazione standard per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, anche in assenza della suddetta classificazione, nelle corrette condizioni di impiego si possono giustificare.

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE A SCARICHE ATMOSFERICHE

(Art. 249, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - CEI EN 62305-2:2013)

Criterio di valutazione

La necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le attrezzature, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è un obbligo previsto all'art. 84 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche.

CEI EN 62305-2:2013

La normativa CEI EN 62305-2 "Protezione dai fulmini. Valutazione del rischio" specifica una procedura per la valutazione del rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura. Una volta stabilito il limite superiore per il "Rischio tollerabile" la procedura permette la scelta delle appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il "Rischio" al minimo tollerabile o a valori inferiori.

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO A INCENDI

(Art. 46, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - D.M. 10 marzo 1998)

Criterio di valutazione

La necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998.

Metodologia

La valutazione è effettuata prendendo in considerazione:

- il tipo di attività;
- il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;
- la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;
- le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;
- il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

D.M. 10 marzo 1998

L'approccio da adottare per la valutazione del rischio d'incendio è quello definito dall'allegato I del D.M. 16 marzo 1998, n. 81 e si articola nelle seguenti fasi:

- individuazione dei pericoli di incendio;
- individuazione degli esposti;
- eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- valutazione del rischio d'incendio;
- individuazione delle misure preventive e protettive.

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

(Art. 249, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Criterio di valutazione

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad amianto durante le attività lavorative di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo III, del D.Lgs. 81/2008. La valutazione del rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto (MCA), come previsto all'art. 249, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è effettuata al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuarsi.

Attività art. 246

Per le attività di cui all'art. 246, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, ovvero che possono comportare, per i lavoratori, esposizione ad amianto è fatto obbligo al Datore di Lavoro di applicare le seguenti disposizioni:

- Notifica delle attività che possono comportare esposizione ad amianto (Art. 250, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Adozione di misure di prevenzione e protezione per ridurre la concentrazione di polvere d'amianto nell'aria (Art. 251, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Adozione di misure igieniche (Art. 252, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Controllo dell'esposizione mediante periodica misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nei luoghi di lavoro (Art. 253, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Verifica del non superamento dei valori limite di esposizione (Art. 254, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Misure di prevenzione e protezione specifiche per operazioni lavorative

- particolari (Art. 255, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Piano di lavoro per lavori di demolizione o rimozione dell'amianto (Art. 256, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Fornire adeguata informazione dei lavoratori (Art. 256, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Formazione sufficiente e adeguata dei lavoratori ad intervalli regolari (Art. 258, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Sorveglianza sanitaria (Art. 259, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
- Registro degli esposti nel caso di superamento dei valori limite (Art. 260, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Attività "ESEDI" art. 249, comma 1

Per talune attività, definite all'art. 249, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di seguito denominate Attività "ESEDI" (Attività ad "Esposizione sporadica e di debole intensità" all'amianto), è possibile prescindere ad alcuni obblighi previsti dagli artt. 250 (Notifica all'organo di vigilanza), 251, comma 1 (Misure di prevenzione e protezione), 259 (Sorveglianza sanitaria) e 260, comma 1 (Registro di esposizione) del succitato decreto.

VALUTAZIONE DEL FATTORE DI RISCHIO SPECIFICO CONNESSO ALL'ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI

(Art. 209, D.Lgs. 81/2008)

Criterio di valutazione

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

Metodologia

La metodologia da seguire per la valutazione, la misurazione e/o il calcolo deve rispettare le norme standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC).

Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, la misurazione e il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai Campi elettromagnetici, il Datore di Lavoro può adottare le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

In particolare si deve prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

- qualsiasi effetto indiretto quale:
- interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
- rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 m;
- innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

Fonti giustificabili

Sono condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella tabella 1 della norma CENELEC EN 50499.